

**CORTE DI APPELLO DI LECCE**

prima sezione civile

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dr.	Riccardo	Mele	presidente
dr.	Maurizio	Petrelli	presidente
dr.ssa	Patrizia	Evangelista	consigliere rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 377 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 pendente

TRA

GUZZO Antonio (C.F. GZZ NTN 47B16L280E), rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Silvestre, come da mandato in atti;

- IMPUGNANTE -**E**

GUZZO Danilo (C.F. GZZ DNL 76P04F152R), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Sorio, come da mandato in atti;

- RESISTENTE -**E**

GUZZO Cosima (C.F. GZZ CSM 41D51 L280G), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Missere, come da mandato in atti.

All'udienza del 17.02.2021 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ARBITRALE

Nel lodo impugnato lo svolgimento della procedura arbitrale è stata ricostruita nei seguenti termini: *“Con atto notificato il 17/11/2017 Guzzo Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Silvestre introduceva il presente giudizio arbitrale nominando proprio arbitro l'avv. Roberto Fusco ed invitando Guzzo Danilo e Guzzo Cosima a nominare proprio arbitro per definire con tale mezzo la controversia avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia e-o la nullità e-o l'annullamento del contratto di cessione per Notar Francesco Di Gregorio di Mesagne in data 26/11/2013, Rep.54465, racc.20240 con il quale Guzzo Cosima aveva trasferito a Guzzo Danilo le proprie quote sociali della Guzzo srl in asserita lesione del diritto di prelazione statutariamente spettante all'altro socio Guzzo Antonio. Quanto innanzi in conformità della clausola arbitrale pure prevista nello stesso statuto. Gli intimati provvedevano tempestivamente alla nomina del proprio arbitro nella persona dell'avv. Oreste Nastari con comunicazione del 24/11/2017 dell'avv. Serena Lucia Missere per Guzzo Cosima e dell'avv. Giuseppe Sorio per Guzzo Danilo.*

Gli Arbitri nominati dalle parti designavano concordemente il terzo arbitro con funzioni di Presidente nella persona dell'avv. Carlo Tatarano che tempestivamente accettava l'incarico e convocava il Collegio che si costituiva in data 22/02/2018 e fissava per la data del 16 marzo successivo, (poi rinviata al 19 successivo ed ancora al 04/04/2018 e poi al 09/04/2018 per alterno impedimento degli Arbitri o dei difensori), per la comparizione delle parti e dei difensori per la individuazione delle formalità di svolgimento dell'arbitrato fissando la data del 23/09/2018 per la relativa conclusione, salva proroga alle condizioni di legge.

Nella seduta del 09 aprile 2018 le parti concordavano nel richiedere che il procedimento si svolgesse nelle forme dell'arbitrato rituale mentre gli arbitri, in mancanza di norme convenzionalmente indicate dalle parti per lo svolgimento del procedimento arbitrale, gli arbitri, secondo quanto stabilito in sede di insediamento, indicavano le regole essenziali di tale svolgimento.

a) la sede dell'arbitrato viene fissata in Francavilla Fontana alla via Palumbo, 16 presso lo studio del Presidente del Collegio con PEC: tatarano.carlo@coabrindisi.legalmail.it

b) Termini e modalità di deposito e comunicazioni a mezzo PEC da parte e per i difensori con espressa adesione degli stessi.

c) Applicabilità del principio di non contestazione.

Veniva fissato il termine per il deposito sfalsato di memorie contenenti i quesiti in via rispettivamente di domanda e di difese ed eccezioni e di successive repliche sempre di merito, e fissata al 12/06/2018 (rinviata al 21 successivo) la comparizione delle parti per un tentativo di conciliazione e per lo svolgimento di ogni ulteriore attività difensiva.

Veniva riservata all'esito di tale udienza l'assegnazione dei termini per la formulazione di istanze istruttorie o produzione documentale.

All'udienza del 21 giugno non era possibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'impedimento della parte istante e con ordinanza resa alla stessa udienza il Collegio, risolvendo il contrasto tra le parti, dichiarava ammissibile la memoria di replica del 07/06/2018 dell'avv. Silvestre limitatamente a tale funzione illustrativa dando atto del rifiuto di contraddittorio espresso dalle controparti in ordine ad eventuali "nova" contenuti nella stessa. Dichiarava altresì utilizzabile la produzione documentale allegata alla "memoria integrativa" depositata da ciascuna parte resistente in data 18/05/2018 disponendo invece lo stralcio di tali memorie, assegnando gli ulteriori termini per produzioni documentali e richieste di prova e di successive controprove. Nella stessa udienza i procuratori delle parti concordemente prorogavano il termine per il deposito del lodo alla data del 20/12/2018.

Alla successiva udienza del 18/09/2018 i procuratori delle parti insistevano nelle proprie richieste di prova e nelle rispettive opposizioni ed il Collegio riservava di provvedere. Con ordinanza del 02/10/2018, comunicata alle parti in pari data, rigettava tali richieste con varie motivazioni, fissando la seduta per la precisazione delle conclusioni alla data del 12/10/2018.

In quella data i difensori delle parti, evidenziando l'esigenza di congrui termini per la discussione scritta della controversia, prorogavano i termini per il deposito del lodo alla data del 28/02/2019. Il Collegio riservava la decisione assegnando i termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche, poi ritualmente depositate dai difensori.”

Il Collegio arbitrale decideva con lodo rituale del 25.2.2019 con cui, dato atto che fra le parti non è contestata la ricostruzione in fatto - essendo, in particolare, pacifico che il trasferimento di quote avvenuto per atto notarile del 26.11.2013 sia stato seguito da tre anni di attività sociale svoltasi attraverso assemblee societarie e delibere formate con la partecipazione di entrambi i soci senza che quello pretermesso dalla prelazione, Antonio Guzzo, avesse a formulare qualsivoglia rilievo o

contestazione avverso l'esercizio dei poteri di socio da parte dell'acquirente in forza di una cessione disconosciuta – ritenuto l'interesse ad agire dell'attore per la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di trasferimento, disattesa l'eccezione di prescrizione e ritenuta inammissibile per carente formulazione l'eccezione di decadenza, valorizzava il comportamento di Antonio Guzzo in quanto espressivo di una concludente volontà tacita di rinunciare a qualunque esercizio di diritto ostativo agli effetti del trasferimento, ritenendo integrata, sulla base di fatti allegati e provati documentalmente, la fattispecie ("rinuncia tacita") evocata esplicitamente dai convenuti solo nelle comparse conclusionali, rigettava la domanda proposta da Antonio Guzzo per intervenuta rinuncia da parte dello stesso al diritto azionato, compensando fra le parti le spese del giudizio arbitrale.

Antonio Guzzo ha impugnato il lodo ex art. 829 co. 1 n. 9 c.p.c. prospettandone la nullità per violazione del principio del contraddittorio, lamentando la violazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c. e chiedendo: *1)- accertare e dichiarare, ex art. 829, co. 1, c.p.c., la nullità del lodo arbitrale deciso in Francavilla Fontana il 25.2.2019 dal Collegio Arbitrale composto dai Signori Avv. Carlo Tata-rano (terzo arbitro con funzioni di Presidente), Avv. Roberto Fusco (arbitro di parte procedente), Avv. Oreste Nastari (arbitro delle parti resistenti), con cui è stata rigettata «la domanda proposta da Guzzo Antonio per rinuncia da parte dello stesso al diritto azionato» ovvero, in subordine, disporre l'annullamento ex art. 808 ter, n.5, cpc. nella parte in cui il Collegio Arbitrale, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 101, 112, 183, 4° co., e 384, 3° co., c.p.c. ed in erronea applicazione del principio jura novit curia ha ritenuto applicabile al caso de quo l'istituto della "rinunzia tacita" al diritto di prelazione vantato da Guzzo Antonio;*

2)- accertare e dichiarare, ex art. 829, co. 3, cpc., la nullità del lodo arbitrale nella parte in cui il Collegio Arbitrale, in modo erroneo e irragionevole, ha ritenuto applicabile al caso concreto l'istituto della "rinunzia tacita" al diritto di prelazione azionato da Guzzo Antonio nonostante la conclamata insussistenza di comportamenti concludenti del titolare da cui potesse rilevarsi, in maniera univoca, la sua definitiva volontà di non avvalersi del diritto; per l'effetto: 3)- dichiarare inefficace e-o nullo e-o annullare il contratto di cessione delle quote societarie della Srl. Guzzo intervenuto tra Guzzo Cosima e Guzzo Danilo per il corrispettivo di € 9.180,00 per notar Francesco Di Gregorio di Mesagne in data 26.11.2013, rep. 54.465, racc. 20.240 per violazione dell'art. 7 dello Statuto; 4)- porre a carico di Guzzo Cosima e di Guzzo Danilo le spese ed i compensi di questo gravame; 5)- in via istruttoria, si chiede ammettere, ove codesta Ecc.ma Corte lo ritenga necessario, prova per interpellato formale di Guzzo Cosima e di Guzzo Danilo, nonché prova testimoniale con il Dott. Raffaele D'Andria, res. in Torre S. Susanna, sulle seguenti circostanze: a) «se vero che Guzzo Antonio ha lamentato in varie occasioni di aver subito la violazione del diritto di prelazione ad opera di Guzzo Cosima e Guzzo Danilo»; b) «se vero che ha spesso palesato altresì l'intenzione di impugnare la cessione delle quote sociali della Srl. Guzzo, siccome operata da Guzzo Cosima in favore di Guzzo Danilo, e di voler reagire al sopruso subito».

Con comparsa di risposta del 17.06.2019 si è costituito Guzzo Danilo, opponendosi all'avversa impugnazione e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.



Con comparsa di risposta del 17.06.2019 si è costituita Guzzo Cosima, opponendosi all'avversa impugnazione e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Disattese le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.02.2021, laddove è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Va ricordato, a titolo di premessa, che il giudizio di impugnazione di lodo arbitrale, nella pregiudiziale fase rescindente, è giudizio di legittimità teso esclusivamente all'accertamento di uno dei motivi di nullità della decisione tassativamente indicati nell'art. 829 c.p.c., con esclusione della possibilità del riesame nel merito, ammissibile solo come conseguenza dell'annullamento totale o parziale del lodo (perché affetto da una delle cause di nullità dedotte in impugnazione) nella successiva e ben distinta fase rescissoria del giudizio (*ex multis*: Cass. n. 15820/2020)

1. L'eccezione – sollevata dal resistente Danilo Guzzo sub A) della sua comparsa di costituzione - di inammissibilità dell'impugnazione – proposta da Antonio Guzzo - del lodo arbitrale pronunciato il 25.2.2019 dal Collegio arbitrale composto dal presidente Avv. Carlo Tatarano e dagli Avvocati Roberto Fusco e Oreste Nastari, per violazione dell'art. 342 c.p.c., deve essere disattesa.

1.1. Va osservato, in linea generale, che il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme; sicchè deve escludersi – a meno che le parti non le abbiano esplicitamente richiamate nel conferimento dell'incarico arbitrale - l'automatica applicazione delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione (Cass. 3917/2011) e, fra queste, anche dell'art. 342 c.p.c.

1.2. Piuttosto, considerato che, a differenza dell'appello delle sentenze, l'impugnazione per nullità del lodo proposta ex art. 828 c.p.c. è un'impugnazione a critica limitata, a carattere rescindente, proponibile esclusivamente entro i limiti dell'art. 829 c.p.c. (essendo, l'esame del merito, proprio del giudizio rescissorio, solo eventuale, in quanto condizionato dalla preventiva prospettazione e verifica di fondatezza dei motivi d'impugnazione per nullità prefigurati dall'art. 829 c.p.c.), trova, semmai, applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi di nullità, preordinata a consentire alla CdA adita ed alla controparte di verificare se i rilievi mossi al lodo corrispondano ai casi di impugnabilità previsti dall'art. 829 c.p.c. L'atto di citazione deve contenere la deduzione di alcuno dei motivi di nullità tassativamente individuati dall'art. 829 c.p.c., con onere quindi per l'impugnante di specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto



ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica libera alla decisione sfavorevole (Cass. 8049/2011).

1.2.1. Senonché, nel caso di specie, deve escludersi che l'impugnazione proposta da Antonio Guzzo sia censurabile per carenza di specificità, avendo il ricorrente, per un verso, individuato nella inosservanza del principio del contraddittorio contemplata dall'art. 829 co. 1 n. 9 l'ipotesi di nullità che, a suo dire, affliggerebbe il lodo impugnato e, per altro verso, precisamente allegato i profili di emersione della dedotta violazione nell'impianto argomentativo del lodo impugnato.

2. Il resistente Danilo Guzzo eccepisce, ancora, sub B), l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione della clausola arbitrale di cui all'art. 29 dello Statuto societario ("*...gli arbitri giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura, con potere di amichevole composizione. Il loro giudizio sarà inappellabile e vincolante fra le parti*"), sostenendo che da tale manifestazione di volontà conseguirebbe la non impugnabilità del lodo arbitrale di cui si tratta.

2.1. Anche tale eccezione, contrastata nella comparsa conclusionale depositata il 15.4.2021 da Antonio Guzzo e da quest'ultimo "prevista" già nell'originario atto di impugnazione -nel quale egli, con allegazioni non contrastate dalle controparti, aveva dato atto che, per volontà concorde delle parti, la procedura si era poi svolta nelle forme dell'arbitrato rituale con la previsione di una decisione secondo diritto - è infondata.

2.2. Trattandosi di circostanze incontestate, osserva la Corte che l'originaria previsione di "inappellabilità" del lodo, contenuta in una clausola statutaria che contemplava una decisione arbitrale "*pro bono et aequo, senza formalità di procedura, con potere di amichevole composizione...*" non può precludere l'impugnazione per nullità del lodo rituale emesso a seguito di una successiva manifestazione di volontà delle parti nel senso di veder svolta la procedura, invece, nelle forme dell'arbitrato rituale, dato che tale impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 829 co. 1 c.p.c. è sempre ammessa "nonostante qualunque preventiva rinuncia".

3. Quanto agli ulteriori profili di inammissibilità della domanda evidenziati dal resistente sub C) ed afferenti il difetto della condizione dell'azione rappresentata dall'interesse ad agire, rileva la Corte che si tratta di verifiche estranee alla presente fase rescindente diretta a verificare la sussistenza della causa di nullità del lodo e destinate ad essere effettuate nella eventuale fase rescissoria.

4. Passando ora a verificare se ricorra o meno il vizio di nullità del lodo per inosservanza del principio del contraddittorio denunciato dall'impugnante, osserva la Corte, all'esito della disamina delle stesse, che le argomentazioni sviluppate da Antonio Guzzo non appaiono idonee ad attestare la sussistenza di detto vizio, previsto dall'art. 829 co. 1 n.9 c.p.c..

4.1. L'impugnante ravvisa lesione delle ragioni del contraddittorio nella circostanza che il Collegio arbitrale abbia, in sede di decisione, attribuito alla accertata condotta di inerzia tenuta da Antonio Guzzo dopo la cessione, da parte dell'altra so-



cia Cosima Guzzo, della quota di maggioranza al terzo Danilo Guzzo, la qualificazione e la conseguente efficacia di una rinuncia tacita al diritto di prelazione attribuitogli dallo statuto societario, laddove, trattandosi di una prospettazione proposta per la prima volta dai convenuti solo in sede di comparsa conclusionale, avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c., astenersi dall'adottare tale *ratio decidendi* senza prima assegnare alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a 40 giorni per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione, tanto essendo prescritto a pena di nullità dalla richiamata disposizione.

4.2. E' il caso di sottolineare che, fino alla precisazione delle conclusioni, nel dibattito fra le parti, la condotta di inerzia di Antonio Guzzo - che, nel corso della sua partecipazione all'attività sociale, successivamente all'acquisizione della conoscenza dell'alienazione della quota di maggioranza di Cosima Guizzo a Danilo Guizzo senza che egli fosse stato messo in condizione di esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dallo statuto societario, nulla aveva mai eccepito, giovandosi, anzi, dell'apporto del nuovo socio all'attività della compagine sociale - era stata apprezzata solo nella prospettiva della verifica di fondatezza delle eccezioni di prescrizione o di decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione sollevate dai convenuti.

4.2.1. Ebbene, la Corte ritiene che il richiamo alla norma dalla cui violazione conseguirebbe la nullità del lodo impugnato, vale a dire l'art. 101 co. 2 c.p.c., non sia pertinente. La norma richiamata presuppone, infatti, che la questione, di fatto o di diritto, posta dal giudice a fondamento della sua decisione sia stata rilevata d'ufficio ed è diretta ad evitare che tale questione - fondante la *ratio decidendi* adottata dal giudice - resti sottratta allo spazio processuale di esplicazione del contraddittorio fra le parti, con obiettiva lesione delle contrapposte ragioni delle difese delle parti.

4.2.2. Nel caso di specie, la questione che viene in rilievo (qualificazione della condotta di Guzzo Antonio in termini di rinuncia tacita all'esercizio del diritto di prelazione), la quale, è il caso di osservare, risulta effettivamente apprezzabile come questione di fatto e di diritto, in quanto lo scrutinio di tale questione ben potrebbe astrattamente implicare l'espletamento di nuove indagini di fatto - non è stata rilevata d'ufficio dal collegio giudicante, bensì dai resistenti Guzzo Danilo e Guzzo Cosima nelle rispettive comparse conclusionali, vale a dire, in una fase processuale in cui, attraverso l'esercizio della facoltà di depositare le note di replica, il contraddittorio fra le parti era ancora in corso.

4.2.3. Peraltro, va detto che, se pure, effettivamente, fino al deposito delle comparse conclusionali, non risulta che i resistenti abbiano proposto la tesi di una rinuncia tacita al diritto di prelazione ravvisabile nella condotta di Antonio Guzzo, è però innegabile che gli stessi abbiano, fin dall'inizio, descritto la condotta del Guzzo non solo come inerte, ma soprattutto tale da evidenziarne l'incompatibilità con la volontà di far valere il proprio diritto di prelazione, offrendone una "ra-



zionalizzazione” all’interno di un contesto di rapporti familiari deterioratisi nel tempo, che appare non priva di credibilità, anche perché non seriamente contrastata dall’odierno impugnante.

4.2.4. Basti soffermarsi sulla circostanza che il cessionario della quota alienata da Cosima Guzzo, vale a dire Danilo Guzzo, era in realtà figlio di Antonio Guzzo, il quale si era in precedenza adoperato per vederlo subentrare alla zia Cosima Guzzo, come amministratore della società, sicché appare plausibile non solo che Antonio Guzzo non avesse motivo di opporsi alla cessione di quota in favore di suo figlio, Danilo Guzzo, ma anzi che abbia potuto propiziare questa operazione, che, verosimilmente - dato lo strettissimo rapporto familiare con il “terzo” cessionario della quota - avrebbe potuto, astrattamente, disattivare il suo interesse ad esercitare la prelazione. Gravi vicende sopravvenute, anche di rilievo penale (solo accennate dai convenuti in primo grado, ma, anche in questo caso, non negate dalla controparte) avrebbero poi gravemente compromesso i rapporti fra padre e figlio, determinando il primo a “recuperare” *ex post* l’esercizio di un diritto (derivante dalla clausola contrattuale di prelazione) che, con la sua precedente condotta, aveva manifestato di voler dismettere.

4.2.5. Potrebbe peraltro osservarsi che, benché i convenuti in primo grado abbiano scelto di inquadrare la condotta di Antonio Guzzo all’interno delle fattispecie della “prescrizione” e della “decadenza”, in realtà la ricostruzione in fatto da loro operata - sulla base di allegazioni in fatto non modificate successivamente - risulta più convincentemente inquadrabile nella fattispecie della “rinuncia tacita”. Sicché deve senz’altro escludersi che l’esplicitazione di tale qualificazione alternativa solo nella fase finale del procedimento abbia introdotto un tema d’indagine nuovo, tale da disorientare la controparte vulnerandone il diritto di difesa.

4.2.6. Né appare superfluo richiamare l’orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui *“nell’arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le previsioni di cui all’art. 183 c.p.c., salvo il rispetto del principio del contraddittorio”* (Cass. n. 28189/2020; Cass. 2717/2007; Cass. 8937/2000). E, ancora, che *“Le parti conservano il loro potere dispositivo nella scelta dei mezzi di difesa e sono tenute a proporre tempestivamente le rispettive richieste ed eccezioni”* (Cass. n. 1404/1997) da cui: *“consegue che la parte che non abbia manifestato opposizione alla richiesta di discussione avanzata all’udienza all’uopo fissata, o a domanda di altro genere, non può legittimamente dolersi della violazione del principio del contraddittorio per la mancata concessione del termine a difesa”* (Cass. n. 1404/1997).

4.3. Sicché ben può affermarsi che, a fronte della esplicitazione, da parte dei convenuti, in sede di comparsa conclusionale, della tesi della intervenuta integrazione di un’ipotesi di rinuncia tacita da parte di Antonio Guzzo all’esercizio del diritto di prelazione riconosciutogli da previsione statutaria, lo stesso avrebbe senz’altro potuto, nell’occasione processuale



rappresentata dalle note di replica, controdedurre ampiamente ed esaurientemente al fine di veder disattesa la tesi di controparte, così realizzando pienamente le ragioni del contraddittorio, anche eventualmente richiedendo termini a difesa, della cui mancata assegnazione, non avendo avanzato alcuna richiesta in tal senso, l'impugnante non può dolersi

5. L'impugnazione per nullità ex art. 829 co. 1 n. 9 c.p.c. va, pertanto, rigettata con conseguente conferma del lodo impugnato e condanna di Antonio Guzzo quale parte soccombente alla rifusione delle spese processuali sostenute nella presente fase dalle controparti, come da liquidazione di cui al dispositivo.

6. Si dà atto che sussistono le condizioni per il pagamento a carico di Antonio Guzzo ed in favore dell'erario di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione della presente impugnazione.

P.Q.M.

- rigetta l'impugnazione ex art. 828 e ss. c.p.c. proposta da GUZZO Antonio nei confronti di GUZZO Cosima e di GUZZO Danilo avverso il lodo arbitrale rituale emesso dal Collegio Arbitrale composto dai sigg.ri Avv. Carlo Tatarano, Avv. Roberto Fusco e Avv. Oreste Nastari in data 25.2.2019;

- condanna Guzzo Antonio alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti nella presente fase di impugnazione che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;

- dà atto che sussistono le condizioni per il pagamento a carico di Antonio Guzzo ed in favore dell'erario di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione della presente impugnazione.

Così deciso in Lecce, il 2.5.2023.

Il Consigliere est.

dr.ssa Patrizia Evangelista

Il Presidente

dr. Riccardo Mele

